

Regolamento di deposito

A. Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

Il Regolamento di deposito si applica all'accredito, addebito, custodia, contabilizzazione e amministrazione di titoli, titoli contabili, valori e oggetti (di seguito "valori in deposito") da parte della Banca.

Il Regolamento di deposito si applica unitamente alle Condizioni Generali.

Il Regolamento di deposito si applica a titolo complementare laddove esistano convenzioni particolari o regolamenti speciali per depositi speciali.

Art. 2 Accettazione di valori in deposito

Di regola, presso la sede principale e le sue succursali e agenzie in Svizzera, la Banca:

- a) accetta titoli e diritti valore per la custodia e la contabilizzazione in linea di principio in deposito aperto
- b) accredita titoli contabili in deposito aperto
- c) prende in consegna metalli preziosi per la custodia in linea di principio in deposito aperto
- d) prende in consegna investimenti del mercato monetario e dei capitali che non rivestono la forma di cartevalori, né di titoli contabili per la contabilizzazione e l'amministrazione in deposito aperto
- e) accetta titoli di prova per la custodia in linea di principio in deposito aperto
- f) prende in consegna oggetti di valore e altre cose idonee alla custodia in linea di principio in deposito chiuso.

La Banca può rifiutare l'accettazione di valori in deposito senza indicarne le ragioni.

La Banca può bloccare valori in deposito in qualsiasi momento senza autorizzazione del Cliente o riaddebitare un importo/valore di deposito accreditato al conto Cliente/deposito se ha avuto luogo ingiustificatamente una contabilizzazione (errore di registrazione o violazione della legge, ecc.). La Banca informa il Cliente in tempo utile e nella forma appropriata in merito al blocco o al riaddebito.

Art. 3 Verifica dei valori in deposito

La Banca è legittimata a verificare o a far verificare da terzi, in Svizzera o e all'estero, l'autenticità e la pendenza di eventuali richieste di blocco dei valori apportati dal Cliente, senza peraltro assumersi alcuna responsabilità. Tale verifica avviene sulla base della documentazione e delle informazioni a disposizione della Banca.

La Banca esegue gli ordini di vendita e di consegna e compie atti amministrativi solo ad avvenuta verifica ed eventuale nuova registrazione. Il Cliente si fa carico dei danni conseguenti a ritardi o alla mancata esecuzione degli atti o degli ordini, salvo nel caso in cui la Banca abbia violato l'obbligo di diligenza ordinaria.

In caso di custodia di titoli contabili all'estero, la Banca accredita al Cliente i diritti ricevuti dalla sede di custodia estera. La Banca non è tenuta a verificare se gli effetti custoditi all'estero soddisfano i requisiti della legislazione svizzera, al fine di qualificare gli accrediti di tali effetti come titoli contabili.

Art. 4 Diritti facenti funzione di cartevalori

Cartevalori e diritti non cartolarizzati aventi la stessa funzione sono trattati analogamente. In particolare trovano applicazione le regole sulla commissione (art. 425 segg. CO) fra il Cliente e la Banca.

Art. 5 Obbligo di diligenza della Banca

La Banca tratta i valori in deposito con l'usuale diligenza negli affari.

Art. 6 Restituzione /Messa a disposizione

Con riserva dei termini di preavviso e delle disposizioni di legge imperative, degli statuti di emittenti, nonché dei diritti di pegno di ritenzione o di altri diritti della Banca, il Cliente può richiedere in qualsiasi momento che i valori in deposito gli vengano restituiti, risp. messi a disposizione. La consegna avviene entro i termini usuali nel luogo della succursale dove è intrattenuta la relazione. Un ritiro fisico è possibile soltanto se previsto dall'emittente.

Qualora la Banca accetti di inviare i valori in deposito, l'invio avviene a spese ed a rischio del Cliente. Salvo, diverse istruzioni del Cliente, la Banca stipula l'assicurazione ed effettua la dichiarazione secondo il proprio libero apprezzamento.

Art. 7 Istruzione del Cliente

Su espresso e tempestivo ordine conferito dal Cliente o dietro specifica istruzione del Cliente, la Banca provvede a:

- a) compravendere titoli ed effetti contabili nazionali ed esteri alle condizioni vigenti per le transazioni in valori mobiliari;
- b) compravendere o esercitare diritti di opzione in deroga alle modalità proposte dalla Banca;
- c) esercitare diritti di conversione e di opzione;
- d) intermediare pagamenti su titoli non interamente liberati;
- e) svolgere attività amministrative per titoli ipotecari.

La Banca può subordinare l'esecuzione dell'istruzione all'attestazione della legittimazione della persona che la dispone, alla debita copertura e all'osservanza delle disposizioni di diritto pubblico. Qualora un ritardo nell'esecuzione dell'ordine dovesse sorgere in seguito alla verifica della legittimazione, della copertura o dell'osservanza del diritto vigente, la Banca è sollevata da ogni responsabilità.

Il Cliente può revocare le proprie istruzioni riguardanti titoli contabili solo fino all'addebito degli stessi in deposito.

Le istruzioni concernenti titoli contabili decadono con il decesso o l'incapacità civile del Cliente, nonché con l'apertura del fallimento nei confronti del Cliente.

In qualsiasi momento la Banca può escludere mercati e valute dalla negoziazione.

Art. 8 Obblighi di notifica, fiscali e contributivi

Il Cliente è responsabile dell'adempimento di eventuali obblighi di notifica, fiscali e contributivi, relativi ai valori in deposito, nei confronti di società e autorità. La Banca non è tenuta ad avvisare il Cliente sui di lui obblighi. La Banca è autorizzata a non eseguire, per intero o in parte, operazioni amministrative per i valori in deposito che comportano obblighi di notifica, fiscali e contributivi della Banca, informandone il Cliente.

A seguito di convenzioni stipulate dalla Svizzera con altri Stati o organizzazioni, la Banca può trattenere e rispettivamente versare imposte nonché scambiare informazioni legalmente ammesse.

Art. 9 Spese e compensi della Banca

La Banca addebita spese e/o commissioni secondo il tariffario in vigore. Il tariffario può essere modificato in ogni momento. Le modifiche saranno comunicate alla clientela tramite mezzi adeguati e/o attraverso la pagina internet della Banca.

Eventuali pagamenti o prestazioni pecuniarie, sconti, ribassi o indennizzi (in seguito "compensi") di terzi che la Banca percepisce (direttamente o indirettamente) in relazione alla vendita di prodotti d'investimento (p.es. investimenti collettivi di capitale, prodotti strutturati) o altri servizi offerti (gestione patrimoniale, servizi di borsa, ecc.), sono integralmente di spettanza della Banca quale indennizzo e/o parte del compenso per i servizi resi dalla stessa al Cliente.

L'entità dei compensi varia a seconda del prodotto e dell'offerente. Di regola i compensi si basano sul volume complessivo degli importi impegnati in strumenti d'investimento (volume d'investimento) o sul volume di transazioni dei clienti. In aggiunta o in alternativa, la Banca può anche ricevere compensi calcolati sul prezzo di emissione di un determinato strumento d'investimento. I compensi possono oscillare entro i margini descritti qui di seguito.

Eventuali eccezioni a tali margini sono comunicati nell'ambito dell'informativa sul rispettivo prodotto.

- Investimenti collettivi di capitale:
 - Fondi del mercato monetario: 0%-1.25%
 - Fondi del mercato obbligazionario e immobiliari: 0%-1.25%
 - Fondi bilanciati/flessibili/azionari: 0%-1.90%
- Prodotti strutturati: 0%-2%
- Emissioni/strutturazioni/cartolarizzazioni: 0%-5%

L'entità massima dei compensi per Cliente si ottiene moltiplicando il valore del volume d'investimento per la percentuale massima del relativo prodotto.

Qualora lo strumento d'investimento venga restituito o alienato prima della scadenza dello stesso o dell'annuità (restituzione anticipata), la Banca trattiene per intero i compensi ricevuti nonostante la restituzione anticipata.

La Banca si riserva di adeguare i compensi in conformità all'art. 11 del presente Regolamento di deposito.

I compensi della Banca aggiornati sono sempre consultabili sul sito internet della Banca.

Su richiesta, la Banca fornisce al Cliente informazioni più dettagliate sull'entità esatta dei compensi di terzi che lo riguardano, a condizione che l'attribuzione delle stesse alla sua relazione comporti una spesa ragionevole.

Il Cliente comprende e accetta che i compensi di terzi possano causare conflitti d'interesse, in particolare laddove essi possono incentivare a scegliere o raccomandare prodotti d'investimento per i quali la Banca percepisce compensi di terzi (ad esempio fondi d'investimento o prodotti strutturati, azioni od obbligazioni) oppure percepisce compensi di terzi superiori (ad esempio prodotti di determinati offerenti o categorie di prodotti soggette a compensi di terzi più elevati). La Banca adotta comunque misure in grado di tutelare il più possibile gli interessi del Cliente.

Al momento di definire le tariffe vigenti, la Banca ha tenuto e tiene in considerazione che essa riceve compensi da terzi per i servizi erogati. Il Cliente accetta esplicitamente che la Banca percepisca e trattienga i compensi di terzi. Nel caso in cui i compensi possano essere soggetti all'obbligo di consegna nei confronti del Cliente, rispettivamente il Cliente possa avere un diritto di rivendicazione, egli riconosce che i compensi spettano integralmente alla Banca e rinuncia espressamente ad ogni diritto di consegna/rivendicazione. Sono fatte salve le convenzioni speciali tra la Banca ed il Cliente. Tale rinuncia resta in vigore senza alcuna variazione anche in caso di modifica dei margini relativi ai compensi.

Art. 10 Durata del contratto

Di regola, la durata del contratto è indeterminata; i rapporti giuridici risultanti dal Regolamento non si estinguono in seguito al decesso, all'incapacità civile o al fallimento del Cliente.

Art. 11 Modifica del Regolamento

La Banca ha la facoltà di apportare in qualsiasi momento cambiamenti al Regolamento di deposito. Detti cambiamenti vengono portati a conoscenza del Cliente tramite circolari o altri mezzi adeguati e senza obiezione alcuna, entro il termine di un mese, sono ritenuti approvati.

Art. 12 Diritto applicabile e giurisdizione

Tutti i rapporti di diritto del Cliente con la Banca sono soggetti alla legge svizzera. Il luogo d'esecuzione, la giurisdizione di esecuzione e fallimento per i Clienti domiciliati all'estero e la giurisdizione esclusiva per tutti i procedimenti sono nel luogo della sede della Banca che tiene il conto. Tuttavia la Banca si riserva anche la facoltà di inoltrare un'azione dinanzi al tribunale del domicilio del Cliente o dinanzi a qualsiasi tribunale competente.

B. Disposizioni speciali per depositi aperti**Art. 13 Modalità di custodia**

La Banca è espressamente autorizzata a far custodire presso depositari terzi i valori in deposito, per conto e a rischio del Cliente. In mancanza di istruzioni contrarie, la Banca può custodire i valori in deposito in funzione del loro genere, consegnarli a terzi per la custodia o farli custodire presso banche corrispondenti, banche depositarie di titoli, organizzazioni di clearing o centrali per il deposito collettivo e a tenere consistenze di titoli contabili, proprie e di terzi, in conti collettivi. Sono eccettuati i valori in deposito che devono essere custoditi a parte a causa delle loro caratteristiche o per altri motivi.

In relazione ai depositi collettivi, ai certificati globali e ai diritti valore in Svizzera, il Cliente è comproprietario della rispettiva consistenza del deposito collettivo in proporzione ai valori contabilizzati nel suo deposito, ovvero ha diritto al numero corrispondente di titoli contabili.

La Banca sceglie i depositari con la diligenza imposta dagli usi commerciali. Se il Cliente prescrive alla Banca un depositario che non sia raccomandato dalla Banca, per le azioni e le omissioni di questo depositario è esclusa ogni responsabilità della Banca.

Per la custodia all'estero i valori in deposito sono sottoposti alle leggi e alle usanze del luogo di custodia. La Banca amministra solo i diritti ricevuti dal terzo estero.

Qualora motivi legali (il diritto estero, per es.) impediscano alla Banca o rendano difficoltosa la restituzione di valori custoditi, la Banca è tenuta a procurare al Cliente, nel luogo di custodia dei valori in deposito, un diritto di restituzione proporzionale nei confronti del depositario, a condizione che un tale diritto esista e sia trasferibile.

Di regola, i valori nominativi vengono intestati al nome del Cliente. Questi accetta che il suo nome venga reso noto al terzo depositario. Se l'intestazione al nome del Cliente non è abituale o non è possibile, la Banca può fare intestare i valori al proprio nome o a nome di un terzo, ma per conto e a rischio del Cliente.

Anche i valori in deposito sorteggiabili possono essere custoditi in funzione del loro genere; la Banca ripartisce fra i depositanti i valori in deposito sorteggiati e si assume l'impegno di adottare per l'estrazione supplementare un metodo che garantisca l'equa ripartizione fra i depositanti, come nel caso del primo sorteggio.

Art. 14 Stampa differita dei titoli

Con riferimento ai valori in deposito la cui cartolarizzazione sotto forma di titolo venga o possa essere differita, la Banca è

- a) a ordinare l'annullamento dei titoli esistenti al momento della loro consegna,
- b) a ordinare la loro conversione in diritti valore dematerializzati al momento della consegna,
- c) a tenerli come titoli contabili tramite accredito in un deposito,
- d) a svolgere per la durata del deposito, per conto del Cliente, gli abituali atti amministrativi e ad impartire all'emittente le istruzioni del caso e acquisire da questi le necessarie informazioni, e
- e) ad esigere, per conto del Cliente, in qualsiasi momento, dall'emittente la produzione e la consegna dei titoli.

Art. 15 Amministrazione

Senza particolare incarico da parte del Cliente, la Banca cura gli abituali atti amministrativi, quali incasso di dividendi, interessi e capitali rimborsabili, conversione di titoli e rinnovo di fogli cedolari, vendita di diritti di opzione non esercitati, sorveglianza delle estrazioni, delle denunce dei diritti d'opzione, ecc. e di regola invita il Cliente ad adottare le misure che gli competono ai sensi del seguente paragrafo; essa esercita il suo mandato fondandosi sui mezzi d'informazione disponibili ed abitualmente utilizzati nel settore, senza tuttavia assumere alcuna responsabilità a questo riguardo. La Banca non è tenuta a consultare altri mezzi d'informazione normalmente a disposizione, ad es. informazioni su internet, che potrebbero riguardare i valori in deposito del Cliente. La Banca non è inoltre tenuta a partecipare a procedimenti a cui il Cliente potrebbe avere interesse in qualità di proprietario di titoli (fallimenti, concordati, procedure giudiziarie, class actions, ecc.).

Qualora la Banca non fosse in grado di amministrare singoli valori nel modo abituale, lo comunicherà al Cliente sull'avviso di messa in deposito o in altra maniera. Per le azioni nominative senza cedole, gli atti amministrativi vengono svolti solo se il luogo per l'invio di dividendi e diritti d'opzione corrisponde alla Banca.

Salvo convenzione contraria, rientra nei compiti del Cliente adottare tutti i provvedimenti necessari per tutelare i diritti inerenti ai valori in deposito, quali in particolare il conferimento di istruzioni per l'esecuzione di conversioni, l'esercizio o l'acquisto/la vendita di diritti d'opzione, l'esercizio di diritti di conversione, istruzioni speciali per corporate actions, ecc. . Se le istruzioni del Cliente non pervengono in tempo utile, la Banca ha la facoltà, ma non l'obbligo, di agire, nell'interesse del Cliente, secondo il proprio apprezzamento, anche addebitando il conto del Cliente (ad esempio per esercitare un diritto di opzione).

In caso di liquidazione di un ente di custodia, la Banca è responsabile esclusivamente dell'insinuazione della rivendicazione e fornisce al Cliente i documenti che gli occorrono per comprovare il suo diritto.

Art. 16 Accettazione di valori in deposito su base fiduciaria

Laddove la trasmissione al Cliente della proprietà di valori in deposito sia inconsueta o impossibile, la Banca può acquistare o fare acquistare questi valori a suo nome o a nome di un terzo, sempre però per conto e a rischio del Cliente e ad esercitare o far esercitare i diritti così acquisiti.

Art. 17 Estratto di deposito

Di regola a fine anno, la Banca invia al Cliente una distinta relativa ai valori custoditi o contabilizzati nel deposito. L'estratto può contenere valori non soggetti al presente Regolamento di deposito. I titoli contabili non vengono specificatamente contrassegnati come tali.

Le valutazioni del contenuto del deposito si fondano sui valori di corso forniti dalle usuali fonti d'informazione della Banca. La Banca non assume responsabilità alcuna per l'esattezza di tali informazioni e, dunque, per la valutazione, così come per altre informazioni relative ai valori contabilizzati. L'estratto è considerato accettato e corretto laddove alla Banca non giunga una contestazione scritta entro 30 giorni dal giorno della spedizione dello stesso.

Art. 18 Avvisi di accredito e di addebito

Salvo istruzioni speciali da parte del Cliente, gli avvisi di accredito e di addebito (capitale, redditi, diritti di custodia, spese, ecc.) vengono contabilizzati su un conto in franchi svizzeri correlato al deposito.

Modifiche di istruzioni relative al conto devono pervenire alla Banca almeno cinque giorni lavorativi bancari prima della scadenza. Gli avvisi sono contabilizzati in conto presso la succursale che gestisce il deposito con valuta conforme, in tutti gli altri casi secondo le usanze bancarie.

Art. 19 Diritto di voto

La Banca esercita il diritto di voto unicamente su istruzione scritta, generale o speciale, del Cliente.

C. Disposizioni speciali per depositi chiusi

Art. 20 Immissione nel deposito

I depositi chiusi devono essere muniti di una dichiarazione di valore; l'involucro, sul quale deve figurare l'indirizzo esatto del Cliente, deve essere sigillato o piombato in presenza di un rappresentante della Banca, in modo che sia impossibile aprirlo senza rompere il sigillo o il piombo. I depositi chiusi devono essere accompagnati da una dichiarazione, firmata dal Cliente ed eventualmente munita del suo sigillo.

Art. 21 Contenuto

I depositi chiusi devono contenere soltanto oggetti di valore e altri oggetti idonei, in nessun caso oggetti o materie infiammabili o pericolosi, o di genere inadatto ad essere conservato in una Banca. Il Cliente è responsabile di qualsiasi danno causato dalla violazione di questa disposizione.

La Banca si riserva il diritto di chiedere al Cliente di specificare la natura degli oggetti depositati e, per motivi di sicurezza, di aprire i depositi chiusi con assunzione di prova a futura memoria.

Art. 22 Responsabilità

La Banca risponde solo dei danni da essa provocati e che il Cliente può provare. La responsabilità è limitata al valore comprovato, ma al massimo all'importo del valore dichiarato. In particolare, la Banca declina ogni responsabilità per danni causati da agenti atmosferici.

All'atto della restituzione del deposito, il Cliente deve contestare immediatamente eventuali danni al sigillo, al piombo, all'imballaggio o al contenuto. La ricevuta del Cliente libera la Banca da qualsiasi responsabilità.

Art. 23 Assicurazione

I depositi chiusi con dichiarazione di valore devono essere assicurati contro ogni danno a spese del Cliente. Per ogni singolo caso, la Banca decide se l'assicurazione deve essere stipulata da essa stessa o dal Cliente.